

REG. N.            del

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990

**per l'attuazione di alcune azioni di carattere tecnico, sperimentale e didattico nell'ambito del del programma di sviluppo e studio per la riqualificazione dell'apicoltura nei compendi forestali gestiti dall'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.**

TRA

l'Agenzia **Fo.Re.S.T.A.S.**, con sede e domicilio fiscale in Cagliari Viale Merello 86 Partita IVA: 03669190922, agli effetti del presente atto rappresentato dal **Prof. Giuseppe Pulina** nato a Sassari il 27.05.1956,

E

il **Dipartimento di Agraria, Sezione di Patologia Vegetale** ed Entomologia, dell'Università degli Studi di **Sassari**, Piazza Università 21, Sassari - Partita IVA: 00196350904, agli effetti del presente atto rappresentato dal Prof. **Antonio Luigi Pazzona**, nato a Sassari il 08.04.1950.

PREMESSO CHE

- l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., di seguito chiamata Agenzia per brevità, nell'ambito delle attività selvicolturali e di valorizzazione del bosco, ha avviato (allora Ente Foreste della Sardegna) negli anni passati dei progetti mirati alla realizzazione di allevamenti a conduzione propria di apicoltura oltre alle concessioni di pascolo per arnie ad apicoltori privati;
- nei modelli di gestione compatibili con la conservazione dell'ambiente, l'attività apistica rappresenta quella più rispondente alla funzione ecologica, sia nell'opera di impollinazione delle diverse specie vegetali che come indicatore ambientale (bio indicatori);
- nel 2008 è stato avviato il **"Progetto Miele"** teso alla rivalutazione delle tradizioni e delle economie locali e al completamento delle possibili produzioni nei territori montani;
- l'Agenzia intende incrementare l'attività apistica in tutto il territorio gestito attraverso l'adozione di un programma operativo;
- l'attività apistica condotta dall'Agenzia nei propri territori, ancorché negli anni abbia ottenuto riconoscimenti di qualità per le produzioni mellifere, ha bisogno di essere riqualificata e sviluppata, per le sue potenzialità sia produttive che di studio e per il miglioramento genetico delle popolazioni, correlate alla specificità delle produzioni nell'ambiente forestale mediterraneo;
- è stata ravvisata l'opportunità di attivare un progetto per determinare la distribuzione e consistenza degli apiari legati alla gestione forestale, oltre alla necessità di attivare uno studio sui migliori ecotipi presenti negli apiari oltre alle popolazioni naturali che possano essere usati per il miglioramento genetico della razza;
- si ritiene opportuno, nell'ambito dell'attuazione operativa del programma di sviluppo e studio per la

REG. N.           del

riqualificazione dell'apicoltura nei compendi forestali dell'Agenzia, realizzare delle attività di carattere sperimentale promozionale e didattico, anche a supporto di tirocini e tesi sperimentali a favore di studenti dei vari corsi di laurea in Scienze agrarie e forestali offerti dal Dipartimento di Agraria di Sassari, da attuarsi in collaborazione tra Agenzia e Università degli Studi di Sassari, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90;

- l'Agenzia, istituita con Legge regionale 8/2016, ha come missione tra le altre, la valorizzazione delle filiere foresta-prodotti non legnosi e delle risorse silvo-pastorali;
- ai sensi dell'art. 37 comma 1 lettere c) e d) della predetta Legge 8/2016, sono attribuite all'Agenzia Forestas, rispettivamente, le funzioni di "valorizzazione produttiva, turistico ricreativa e culturale del patrimonio naturale [.....]" e "promozione della ricerca scientifica, sperimentazione, innovazione tecnologica e della cultura nel settore forestale e sostegno delle attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale [.....]";
- l'Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Agraria – Sezione di Patologia Vegetale ed Entomologia, ha tra i suoi compiti istituzionali lo svolgimento di attività didattica, divulgativa e di ricerca nel settore dell'apicoltura generale e applicata, incluso lo studio dei mieli e degli altri prodotti dell'alveare, delle risorse di interesse apistico e delle tecniche per il miglioramento della gestione sanitaria e produttiva degli alveari.

#### CONSIDERATO CHE

- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del paternariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- le parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dalla AVCP, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione;

REG. N.            del

## PRESO ATTO CHE

- l'Agenzia gestisce un patrimonio apistico di circa seicento alveari dislocati in tutto il territorio amministrato; quattro laboratori di smielatura e confezionamento del prodotto; aree e locali da destinare all'allestimento di mostre permanenti sull'apicoltura sarda e appositi spazi ricreativi da destinare all'educazione ambientale;
- l'Università degli Studi di Sassari – **Dipartimento di Agraria – Sezione di Patologia Vegetale** ed Entomologia gestisce un apiario sperimentale per finalità didattiche e di ricerca, svolge attività didattica, divulgativa e di ricerca nel settore dell'apicoltura generale e applicata, finalizzate anche alla promozione e alla valorizzazione dell'apicoltura in Sardegna.
- le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore a tutte le parti coinvolte e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di salvaguardia dell'ambiente e conservazione della biodiversità oltre la creazione e diffusione di una cultura che contempri valori naturalistici, storici e culturali propri della Sardegna;
- l'Agenzia alla luce delle attività poste e da porre in essere nell'ambito del programma di sviluppo e studio per la riqualificazione dell'apicoltura nei compendi forestali gestiti, con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dell'Amministratore Unico dell'Agenzia, ha stabilito di proporre all'Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Agraria – Sezione di Patologia Vegetale ed Entomologia un rapporto di collaborazione finalizzato al perseguimento di alcune azioni tendenti a potenziare e migliorare l'attività apistica, quali:
  - la predisposizione (progettazione e realizzazione) nonché l'utilizzazione in via sperimentale di arnie coibentate in sughero;
  - l'attivazione di moderni protocolli per la profilassi della varroasi anche attraverso l'utilizzo di nuovi formulati antiparassitari biologici;
  - la realizzazione e l'allestimento di una mostra permanente sull'apicoltura sarda e ove possibile, di un annesso spazio all'aperto da destinare all'educazione ambientale sul tema dell'apicoltura;
  - la revisione dell'assetto organico e organizzativo aziendale dell'attività;
  - l'attivazione di studi e processi necessari per la graduale conversione dell'attività verso l'apicoltura biologica e verso processi per il riconoscimento di marchi e certificazioni di qualità;
  - Lo svolgimento di attività didattiche e seminari con il coinvolgimento di studenti di corsi universitari del Dipartimento di Agraria e di personale dell'Agenzia impegnato nell'ambito dell'apicoltura.
- l'Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Agraria – Sezione di Patologia Vegetale ed Entomologia, di seguito chiamata per brevità, Università degli Studi di Sassari, reputata la proposta suddetta coerente con i propri fini istituzionali ed obiettivi formativi e di ricerca, ha acconsentito ad instaurare apposito accordo di collaborazione tecnico-scientifica;

REG. N.            del

tutto quanto sopra premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

## **ART. 1**

### **Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

## **ART. 2**

### **Oggetto**

Le finalità della presente convenzione sono quelle di rendere attuabili una serie di attività di pubblico interesse, di carattere divulgativo e sperimentale finalizzate allo sviluppo del settore apistico.

## **ART. 3**

### **Compiti delle parti e modalità di esecuzione delle attività**

1. l'Agenzia si impegna a:

- completare attraverso proprie strutture e risorse umane e materiali la realizzazione, già attivata durante il summenzionato programma di riqualificazione dell'apicoltura, di circa n. 24 arnie sperimentali coibentate in sughero e a utilizzarle nei propri territori, secondo le modalità e le tempistiche dettate dal personale all'uopo incaricato dall'Università degli Studi di Sassari, supportando con propri uomini e mezzi, qualora necessario, l'attività del predetto personale;
- realizzare attraverso proprie strutture e risorse umane e materiali alcuni apiari-modello da utilizzare per attività dimostrative, sperimentali e per definire protocolli ottimali di gestione in ambito forestale;
- mettere a disposizione un numero congruo di arnie al fine di collaborare anche attraverso l'attività dei veterinari dell'Agenzia, con il personale dell'Università degli Studi di Sassari per la sperimentazione di tecniche innovative per la profilassi della varroasi e di altre patologie;
- realizzare una mostra permanente sull'apicoltura sarda, presso il Centro Fieristico Is Luas in Villagrande Strisaili, e uno spazio all'aperto da destinare all'educazione ambientale in tema di apicoltura, attraverso l'utilizzo di aree, materiali e risorse umane proprie;
- porre in essere tutte le attività e procedure necessarie per convertire le produzioni attuali in produzioni biologiche e di qualità.

2. l'Università degli Studi di Sassari si impegna a:

- eseguire la sperimentazione sulle arnie coibentate in sughero, attraverso misurazioni e rilevazioni in campo;

REG. N.            del

- testare attraverso l'attività del proprio personale e/o collaboratori, nuove tecniche per la profilassi della varroasi e di gestione sanitaria integrata degli alveari;
- mettere a disposizione il file necessario per la stampa di circa trenta pannelli espositivi illustranti storia e aspetti dell'apicoltura sarda e coordinare e supervisionare l'allestimento della mostra e delle eventuali aree all'aperto, da destinare all'educazione ambientale in tema di apicoltura;
- fornire all'Agenzia Forestas supporto tecnico-scientifico in materia di produzioni biologiche e di qualità al fine di un riconoscimento di un marchio di qualità.

#### **ART. 4**

##### **Durata e decorrenza della Convenzione**

1. Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione. Nel caso di firma disgiunta, ha effetto a partire dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.
2. Il termine di conclusione è fissato in due anni.

#### **ART. 5**

##### **Spese**

1. Per le attività oggetto del presente accordo, l'Agenzia riconoscerà all'Università di Sassari, il rimborso delle spese sostenute. Il limite massimo rimborsabile, stimato per opportuna verifica della copertura finanziaria del pertinente capitolo di spesa SC01.0010 del Bilancio pluriennale 2016-18 dell'Agenzia, è fissato in € 6.000,00 (fuori campo IVA art. 4 DPR 633/72).
2. L'Università degli Studi di Sassari si impegna a rendicontare periodicamente le spese sostenute mediante dettagliata relazione a cura del responsabile. Sono ammesse a rendicontazione i costi e rimborsi spese sostenuti per il personale dedicato, con l'indicazione delle ore mensilmente dedicate alle attività;
3. Il limite di cui al comma 1 potrà essere aumentato per accordo comune tra le parti, mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo al presente accordo di collaborazione.

#### **ART. 6**

##### **Modalità e termini di rimborso delle spese sostenute dall'Università degli Studi di Sassari**

1. Ai fini dell'erogazione dei rimborsi di cui all'art. 5 si stabilisce quanto segue:
  - ogni richiesta di rimborso dovrà essere preceduta, con congruo anticipo fissato in gg. 15, da apposita nota di rendicontazione in cui sarà specificato nel dettaglio la tipologia di spesa sostenuta in funzione dell'attività svolta.
  - I rimborsi saranno erogati, salvo attestazione di regolarità redatta da parte del Servizio Tecnico della Direzione Generale dell'Agenzia, entro 30 giorni dalla emissione da parte dell'Università degli Studi di Sassari di apposita nota di rimborso spese.

REG. N.            del

- I rimborsi saranno erogati a favore dell'Università degli Studi di Sassari mediante bonifico bancario.

**ART. 7****Nomina dei Responsabili di Convenzione**

1. Il Responsabile di Convenzione per l'Agenzia Forestas è: l'Ing. Giuliano Patteri.

2. Il Responsabile di Convenzione e Referente Scientifico per il Dipartimento di Agraria – Sezione di Patologia Vegetale ed Entomologia dell'Università degli Studi di Sassari è: il Prof. Ignazio Floris.

**ART. 8****Sicurezza**

Le parti garantiscono l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

**ART. 9****Trattamento dei dati**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii..

**ART. 10****Recesso**

Le parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 90 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite.

**ART. 11****Spese ed oneri fiscali**

La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni.

**ART. 12****(Domicilio)**

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:

- l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. in Viale Merello 86, 09123 Cagliari;
- L'università degli Studi di Sassari Dipartimento di Agraria in Viale Italia 39, 07100 Sassari.

**ART. 13**

REG. N.            del

### **Variazione attività previste**

Qualora lo ritengano indispensabile, le parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica in corso d'opera delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione da stipulare di comune accordo tra le parti.

#### **ART. 14**

##### **Riservatezza**

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.
2. E' fatto divieto alle parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le parti potranno richiedere la restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.
4. Le parti si impegnano a far rispettare anche dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, la riservatezza di cui al presente articolo.

#### **ART. 15**

##### **Accordi con soggetti terzi**

Fatta salva la normativa vigente in materia di contratti pubblici, le parti, nell'ambito delle attività previste dal presente accordo, potranno stipulare specifici accordi con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa.

#### **ART. 16**

##### **Proprietà dei risultati e pubblicazioni**

1. I risultati e la documentazione derivanti dal presente accordo sono di proprietà di tutte le parti sottoscrittrici, che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.
2. I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione senza necessità di ulteriori autorizzazioni.
3. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento al presente accordo di collaborazione.

#### **ART. 17**

##### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

REG. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Trattandosi di rapporti di collaborazione instaurati tra pubbliche amministrazioni, i flussi finanziari tra Agenzia Fo.Re.S.T.A.S e Università degli Studi di Sassari, derivanti dal presente accordo di collaborazione non saranno soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2013 n. 136 e ss.mm.ii..

**ART.18****Norme applicabili**

Per quanto non espressamente disposto nel presente accordo di collaborazione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

**ART. 19****Foro competente**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono di competenza del foro di Cagliari.

**ART. 20****Forma della convenzione e spese**

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di registro: potrà essere registrata in caso d'uso con spese a carico dell'utilizzatore.

Cagliari li, \_\_\_\_\_

Per l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.

(Prof. Giuseppe Pulina)

\_\_\_\_\_

Per il Dipartimento di Agraria - Università degli Studi di Sassari

(Prof. Antonio Luigi Pazzona)

\_\_\_\_\_

Le parti dichiarano di aver preso esatta visione delle "clausole eventuali" : art.14 (Riservatezza), art 16 (Proprietà dei risultati e pubblicazioni).

Le clausole della presente Convenzione, rilette ed approvate, vengono dalle parti accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

**Forestas**

Agenzia forestale regionale pro s'isvilupu de su  
territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna  
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo  
del territorio e dell'ambiente della Sardegna



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



**uniss**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

REG. N.            del

Cagliari li, \_\_\_\_\_

Per l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.

(Prof. Giuseppe Pulina)

---

Per il Dipartimento di Agraria - Università degli Studi di Sassari

(Prof. Antonio Luigi Pazzona)

---